



# CITTA' DI RAGUSA

*Ordinanza Sindacale numero 2141*

*Data di registrazione 30/12/2020*

**OGGETTO:** Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici sul territorio comunale

## ORGANI POLITICI

### IL SINDACO

**Premesso:**

che la Legge n. 125/2008 ha modificato l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 circa le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, specificando che con decreto del Ministero dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione anche con riferimento all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, e che il Ministero dell'Interno con decreto del 05/08/2008 ha stabilito che i Sindaci possono intervenire per tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per gestire le attività di prevenzione e contrasto, anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterino il decoro urbano;

che è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare durante le festività concomitanti con il Natale ed in particolare la notte di Capodanno con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;

che, ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità, causati alle persone dall'utilizzo di similari prodotti;

che esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;

che l'esplosione di tali prodotti, seppur rientranti nell'ambito di tradizioni e abitudini consolidate, si rilevano dannosi e provocano notevole stress agli anziani, ai bambini, ai soggetti cardiopatici ed agli animali domestici e per tutti quelli che vivono nell'ambiente urbano, poiché il fragore di tali botti cagiona gravi pregiudizi sotto il profilo del benessere fisico ed etologico;

che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso senza dare luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati;

**Visto:**

il decreto-legge 18 dicembre 2020 n. 172, che dal 31 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021 ordina il divieto di uscire dalle proprie abitazioni se non per contingenze a carattere di necessità o di urgenza, disponendo inoltre il coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00.

e **Dato atto:**

che, l'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti ed il lancio di razzi potrebbe avvenire quindi solo all'interno di spazi privati, potenzialmente inadatti per dimensioni e caratteristiche, aumentando considerevolmente il pericolo di incidenti;  
e che più volte in passato l'uso improprio di artifici pirotecnici è stato causa di disagio a terzi non consenzienti;

**Rilevato:**

che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita ed in particolare il dispositivo di cui all'art. 703 C.P. nonché l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773;

**Ritenuto:**

pertanto necessario limitare il più possibile l'uso incontrollato degli stessi;

**Vista:**

la Legge n. 689/1981;

la Legge n. 125/2008 e le Legge n. 94/2009 in materia di sicurezza pubblica;

**Visto:**

il Decreto del Ministero dell'Interno datato 05/08/2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

**Visti:**

gli artt. 7/bis e 7/bis 1, 50 co. 5 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Preso atto:**

anche di quanto previsto dal DPCM del 03/12/2020 in tema di divieti di svolgimento di eventi e manifestazioni pubbliche e private;

**Ritenuto:**

di dover adottare, prescindendo dalle norme penali e quelle contenute nel TULPS che comunque sono vigenti ed applicabili al netto dei provvedimenti contingibili ed urgenti idonei a tutelare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti che con il presente provvedimento si intendono garantire;

**Dato atto** che in data 11/12/2020 è stato informato il Comitato dell'ordine e sicurezza pubblica dei contenuti della presente ordinanza, il quale ha espresso il proprio apprezzamento;

## ORDINA

**dal 31 dicembre 2020 al 1 gennaio 2021 compreso**, il divieto assoluto su tutto il territorio comunale di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari.

La violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis 1 del D.Lgs. n. 267/2000, di importo compreso da €. 500,00 ad €. 5.000,00. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, co. 1, del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981 e ss.mm.ii. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, 5° comma, della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.

Dare atto che ai sensi dell'art. 703 del C.P. "*Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a euro 103. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese.*", prescrizioni confermate nell'ambito del TULPS.

## DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio e con standard di immediata visibilità dandone, inoltre, massima diffusione attraverso il sito internet dell'Amministrazione Comunale. Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso a:

Prefettura di RAGUSA;

Comando Polizia Municipale di RAGUSA;

- Questura di RAGUSA;
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di RAGUSA;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di RAGUSA.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto o, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento  
Pluchino Giannamaria

Sindaco  
CASSI' GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)